



Comune di Adrara San Rocco

Provincia di Bergamo

ORDINANZA N. 7/ 2024: CHIUSURA AREA PARCHEGGIO ED AREA PEDONALE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII DALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 23 SETTEMBRE 2024 SINO AL TERMINE DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA, CON RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE ED ATTREZZATURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI (PIAZZE, PERCORSI PEDONALI, CENTRO SPORTIVO, AREA FESTE E BIBLIOTECA COMUNALI) – CUP B62F22000110006 – CIG 9174306CCD

IL SINDACO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.06.2023 di approvazione del progetto esecutivo degli interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana, con riqualificazione e manutenzione straordinaria di aree ed attrezzature edilizie pubbliche esistenti (piazze, percorsi pedonali, centro sportivo, area feste e biblioteca comunali) – CUP B62F22000110006;

RICHIAMATA la determina n. 124 del 27.09.2023 con la quale le opere sono state affidate all'impresa Condotte Nord Spa con sede in via Foro Boario n. 3 a Bergamo;

RILEVATO che per consentire l'esecuzione dei lavori in premessa, in condizioni di massima sicurezza, tenuto conto delle esigenze di transito e delle caratteristiche del tracciato, necessita l'adozione di idoneo provvedimento per l'organizzazione e la disciplina della circolazione in genere nelle aree interessate dalle opere;

ACCERTATA l'esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di chiudere al transito pedonale e veicolare la Piazza Papa Giovanni XXIII a partire dalle ore 07.00 del giorno 23 settembre 2024 sino al termine dei lavori, consentendo l'accesso esclusivamente ai mezzi di soccorso e ai mezzi di cantiere, garantendo il continuativo accesso alle abitazioni presenti nell'intorno in completa sicurezza;

ATTESO che le aree interessate sono pubbliche/di uso pubblico;

VISTI gli articoli 6, 7 del D. Leg.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. nonché, il relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i., Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO il vigente Codice della Strada;

ORDINA

LA CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE DELL'AREA PARCHEGGIO E DELLE ZONE PEDONALI DELLA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII DALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 23 SETTEMBRE 2024 SINO AL TERMINE DEI LAVORI.



Comune di Adrara San Rocco

Provincia di Bergamo

L'Impresa esecutrice dei lavori è incaricata di quanto segue:

- comunicazione scritta ai residenti e ai titolari di attività di affari e commercio siti nei pressi delle aree interessate dalla chiusura al transito veicolare, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori;
- delimitazione dell'area di cantiere con idonei accorgimenti onde evitare l'accesso ad opera di persone non autorizzate;
- adozione di idonee indicazioni stradali relative ai percorsi alternativi da effettuarsi per coloro che dovessero transitare in direzione dell'area interessata dai lavori, da posizionare lungo le intersezioni che adducono all'area interdetta al transito;
- segnalamento e presegnalamento dell'interdizione veicolare e delle deviazioni alle intersezioni principali che precedono le aree precluse al traffico;
- deviazione dei pedoni su percorsi alternativi realizzati all'uopo, in condizioni di massima sicurezza;
- posa della prescritta segnaletica ai sensi dell'art. 30 del Regolamento nr. 495/1992 di Esecuzione ed Attuazione del D.L.vo nr. 285/1992 Nuovo Codice della Strada (riferito all'art. 21 del D.Lvo nr. 285/1992), con congruo anticipo rispetto all'inizio delle prescrizioni (almeno 48 ore prima);
- segnalazione dei lavori in corso, della testata d'approccio del cantiere stradale, durante tutte le fasi di lavorazione e di spostamento del cantiere, comprese le segnalazioni d'ingombro nonché, segnalazione della fine di ogni limitazione temporanea al termine del cantiere stradale.

L'impresa esecutrice dovrà in ogni caso garantire per tutta la durata dei lavori il continuativo accesso in completa sicurezza ai fabbricati posti nelle vicinanze del cantiere. Si demanda al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione la definizione degli apprestamenti necessari.

Per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste in materia di circolazione stradale.

L'impresa esecutrice dei lavori curerà la posa della prescritta segnaletica stradale in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche) e al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

Il Comune declina ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni subiti o provocati dagli eventuali trasgressori della presente.

Si demanda agli organi di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficientemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale della zona.

La presente Ordinanza sarà trasmessa, oltre che agli Uffici Comunali, anche all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Stradale di Bergamo, a Bergamo Trasporti, all'Arch. Rudj Angelo Cadei, all'Arch. Alessandro Grazia, ad U.lab Srl ed all'Impresa Condotte Nord Spa.

Avverso alla presente ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla data pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del documento.



Comune di Adrara San Rocco

Provincia di Bergamo

Avverso la presente ordinanza, è altresì ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 285/92 ed art. 74 del D.P.R. 495/92, nel termine di giorni 60, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Adrara San Rocco, 14.09.2024

Il Sindaco
F.to Tiziano Piccioli Cappelli